

**Ricorso proposto il 6 ottobre 2022 — RS/BEI****(Causa T-624/22)**

(2023/C 15/56)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* RS (rappresentante: B. Maréchal, avvocato)*Convenuta:* Banca europea per gli investimenti**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare (i) la decisione della Banca europea per gli investimenti (in prosieguo: la «BEI»), con una data specifica, con oggetto «Mancata trasformazione del contratto a tempo determinato», che respinge gli argomenti presentati per conto del ricorrente ai fini della trasformazione del suo contratto di lavoro, (ii) la decisione della BEI con cui si informava il ricorrente che il suo rapporto di lavoro presso la Banca europea per gli investimenti sarebbe giunto al suo termine a una data determinata, e (iii) la decisione della BEI, emessa in una data specifica, che respinge la richiesta del ricorrente di riesame amministrativo con cui: (1°) si contestava la decisione di non trasformare in un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la BEI il contratto di lavoro a tempo determinato del ricorrente, e (2°) si denunciavano connesse violazioni dei diritti fondamentali del ricorrente da parte della BEI (in prosieguo: le «decisioni impugnate»);
- in subordine, modificare le decisioni impugnate; nonché
- concedere il risarcimento del danno materiale che il ricorrente ha subito o subirà, come conseguenza delle decisioni impugnate di non trasformare il contratto di lavoro del ricorrente, in un importo pari a EUR 193 882,98 che comprende la perdita salariale, la differenza dei premi dell'assicurazione sanitaria e la perdita del rimborso familiare nonché la perdita dei diritti pensionistici;
- concedere il risarcimento danni relativo alla violazione dei diritti del ricorrente alla vita privata e alla protezione dei dati personali, al suo diritto ad una buona amministrazione e del suo diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, per un importo totale di EUR 20 000;
- concedere il risarcimento del danno morale e dei disagi sofferti dal ricorrente per un importo totale di EUR 20 000;
- concedere il risarcimento danni per le spese sostenute, come conseguenza del comportamento illecito nonché delle azioni e delle omissioni illecite della BEI sofferti dal ricorrente, provvisoriamente quantificate per un importo di EUR 20 000 (IVA inclusa);
- condannare la convenuta alle spese legali del presente procedimento per un importo provvisorio di EUR 15 000.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Primo motivo di ricorso, vertente sul fatto che i motivi dedotti per la potenziale mancata trasformazione del contratto derivano da una violazione oggettivamente dimostrata del diritto alla riservatezza, del diritto alla vita privata e dei diritti alla protezione dei dati personali del ricorrente.
2. Secondo motivo di ricorso, vertente sui conflitti di interesse e sulla parzialità delle procedure usate per giustificare le decisioni relative alla mancata trasformazione del contratto di lavoro del ricorrente e la conseguente violazione dei diritti della difesa del ricorrente.
3. Terzo motivo di ricorso, vertente sulla mancanza di una seria motivazione e sul carattere sproporzionato delle decisioni impugnate di non trasformare il contratto di lavoro del ricorrente con la convenuta e le relative correlate violazioni dei diritti del ricorrente.

4. Quarto motivo di ricorso, vertente su una violazione oggettivamente dimostrata del diritto del ricorrente ad una buona amministrazione, compresi il diritto di essere ascoltato [articolo 41, paragrafo 2, lettera a) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»)], il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda e, di conseguenza, di essere spontaneamente e tempestivamente informato dello stato di avanzamento e/o dell'esito di qualsiasi procedura istituzionale in cui è coinvolto [articolo 41, paragrafo 2, lettera b) della Carta], e del diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale ed entro un termine ragionevole (articolo 41, paragrafo 1, della Carta).

---

**Ricorso proposto il 7 novembre 2022 — Vima World / Commissione**

**(Causa T-671/22)**

(2023/C 15/57)

*Lingua processuale: il portoghese*

**Parti**

*Ricorrente:* Vima World, SA (Panama, Repubblica di Panama) (rappresentante: P. Braz, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare gli articoli 1 e da 4 a 6 della decisione (UE) 2022/1414 della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca di Madera (ZFM) — Regime III;
- condannare la Commissione europea alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore relativo ai presupposti di fatto e di diritto, in quanto, nel caso di specie, la misura non configura un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dato che i profitti generati nella Zona Franca di Madera (in prosieguo: la «ZFM») sono stati assoggettati ad imposta in Spagna.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto della concorrenza, in quanto, nel caso di specie, la decisione di recupero degli aiuti incompatibili concessi assoggetta a doppia imposizione gli utili realizzati nella ZFM.
3. Terzo motivo, vertente su un errore relativo ai presupposti di diritto della decisione impugnata, in quanto il Regime III della ZFM soddisfa i requisiti di creazione o mantenimento di posti di lavoro nella Regione autonoma di Madera previsti dalle decisioni C(2007) 3037 definitivo e C(2013) 4043 final, dagli articoli 107 e 108 TFUE e dagli Orientamenti del 2007.
4. Quarto motivo, vertente su un errore relativo ai presupposti di fatto e di diritto della decisione impugnata, in quanto, in tale decisione, la nozione di «attività effettivamente e materialmente svolta a Madera» di cui alle decisioni C(2007) 3037 definitivo e C(2013) 4043 final è stata interpretata in modo restrittivo.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità.
6. Sesto motivo, vertente su un errore di diritto per violazione dell'obbligo di motivazione sancito dall'articolo 296 TFUE.